



*Bando per interventi di ammodernamento e miglioramento della
sicurezza dei trattori agricoli o forestali in attuazione
dell'Accordo di Cooperazione MASAF-CREA -INAIL-ISMEA
del 9 dicembre 2025*

(Determinazione del Direttore Generale n. 249 del 26/03/2026)



Sommario

1. Premessa	2
2. Requisiti per l'accesso alle agevolazioni e cause di esclusione.....	3
3. Soggetti richiedenti e Soggetti proponenti	5
4. Costi ammissibili	6
5. Agevolazioni concedibili.....	7
6. Modalità d'accesso alle agevolazioni.....	8
6.1. Accreditamento del Soggetto proponente	8
6.2. Avviso di apertura del Bando	8
6.2.1. Periodo di preconvalida.....	8
6.2.2. Periodo di presentazione delle domande	9
6.2.3. Elenco delle Domande presentate	9
7. Domanda di ammissione alle agevolazioni.....	11
7.1. Conto corrente bancario.....	11
7.2. Documentazione da allegare alla Domanda	11
8. Istruttoria per la concessione delle agevolazioni	13
8.1. Esito dell'istruttoria per la concessione delle agevolazioni	13
9. Richiesta di erogazione delle agevolazioni – documentazione da allegare	15
10. Istruttoria della domanda di erogazione.....	16
10.1. Esito dell'istruttoria della domanda di erogazione	16
11. Decadenza dalle agevolazioni.....	17



1. Premessa

L'Accordo di Cooperazione, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 9 dicembre 2025 tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (di seguito, Accordo), prevede una misura (di seguito, Misura) finalizzata al finanziamento alle micro, piccole e medie imprese (così come definite dal D.M. 18 aprile 2005 – G.U. n. 238 del 12.10.2005) del settore agricolo, agroindustriale/agromeccanico ed agroalimentare (divisioni 01 e 02 della classificazione ATECO 2025), di interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali.

Con successivo Decreto del 2 febbraio 2026 del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del MASAF, è stato previsto che il sostegno relativo alla Misura sia erogato ai sensi dei regolamenti (UE) della Commissione n. 1408/2013 e n. 2023/2831, relativi ai contributi in regime «*de minimis*» nel settore agricolo e in quello generale.

La Misura è gestita mediante il presente Bando che definisce i requisiti di accesso alle agevolazioni e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

La dotazione finanziaria disponibile per gli interventi oggetto del presente Bando è pari a complessivi euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi delle spese di gestione del Bando stesso, non superiori all'1% degli importi concessi ai beneficiari.

Le domande saranno finanziate, nei limiti dello stanziamento disponibile, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, purché presentate in ottemperanza alle modalità descritte nel presente Bando.



2. Requisiti per l'accesso alle agevolazioni e cause di esclusione

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 – G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 del settore agricolo, agroindustriale/agromeccanico e agroalimentare (divisioni 01 e 02 della classificazione ATECO 2025) che:

- risultano iscritte al registro delle imprese:

1. con la qualifica di «impresa agricola» ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero
2. con qualifica di «impresa agromeccanica», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

- risultano regolarmente iscritte agli enti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL).

Non possono accedere alle agevolazioni le PMI che:

1. risultano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
2. rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
3. presentano, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come sofferenze o esposizioni scadute o sconfinanti rilevabili dalla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia;
4. hanno a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli;
5. sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettere c) e d);
6. sono sottoposte a liquidazione giudiziale o si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;
7. sono destinatarie di una sentenza di condanna passata in giudicato, o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, (ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale), per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, di cui all'art. 57, comma 1, della Direttiva 26/02/2014, n. 2014/24/UE.

Costituisce altresì motivo di esclusione dall'accesso alla Misura l'essere sottoposto alla sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

1. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;



2. dei soci amministratori o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
3. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
4. di tutti i soci, se si tratta di società semplice;
5. degli amministratori ovvero dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
6. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
7. del direttore tecnico o del socio unico;
8. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai numeri precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

L'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

A pena di esclusione, gli interventi non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda.



3. Soggetti richiedenti e Soggetti proponenti

La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata dall'impresa (di seguito, Soggetto richiedente) ad ISMEA, nella piattaforma all'uopo dedicata, per il tramite dell'Officina di autoriparazione (di seguito, Soggetto proponente) che:

1. esegue l'intervento di ammodernamento e miglioramento della sicurezza del trattore,
2. risulta iscritta presso la CCIAA con almeno uno dei seguenti codici ATECO: C.33.12.30; 33.12.59; 33.12.60; 33.12.70; 33.12.99, e
3. dispone dell'autorizzazione del Soggetto richiedente alla presentazione della domanda.



4. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili alle agevolazioni di cui alla Misura i costi sostenuti per gli interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali così come rilevabili dal preventivo emesso dal soggetto proponente e allegato alla domanda di contributo. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi relativi all'acquisto e all'installazione di:

1. sistema agevolatore del riposizionamento in configurazione di sicurezza della struttura ROPS a due montanti abbattibile, per ridurre il rischio connesso con il mancato riposizionamento in configurazione di sicurezza nonché lo sforzo necessario all'operatore per movimentare la struttura;
2. avvisatore acustico e/o luminoso, che interviene nel caso in cui la cintura non sia allacciata;
3. avvisatore acustico e/o luminoso, che interviene nel caso in cui l'operatore lasci il posto di guida senza aver inserito il freno di stazionamento;
4. telecamera con sistema di avviso acustico o visivo, che avverta l'operatore in caso di presenza di ostacoli/persona nella zona di lavoro, in particolare in quella posteriore;
5. indicatore di pendenza (inclinometro) per ridurre il rischio di capovolgimento, eventualmente dotato di sistema di rilevamento e avviso in caso di avvenuto capovolgimento.

I costi sono intesi al netto delle imposte indirette, salvi i casi in cui l'IVA costituisca un costo effettivo, non recuperabile, per il beneficiario.

Gli interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali dovranno mirare al raggiungimento di un grado di sicurezza dei trattori agricoli o forestali stessi, modulabile in relazione alla vetustà del mezzo, attraverso soluzioni commerciali, di comune reperibilità e facilmente installabili, sia singolarmente sia in combinazione e, comunque, sempre nel rispetto dei pertinenti riferimenti legislativi applicabili e/o delle condizioni di sicurezza contenute negli allegati alle linee guida ed ai documenti tecnici INAIL.

La domanda di partecipazione al Bando può riguardare uno o più interventi finanziabili purché siano tutti eseguiti su un solo trattore agricolo o forestale in un'unica soluzione presso un'officina meccanica di autoriparazione. Gli interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza possono essere fra loro combinati secondo quanto riportato nell'Appendice A – *Combinazione degli interventi* del presente Bando. Ciascuna impresa interessata a partecipare al Bando potrà quindi presentare una sola domanda, per un solo trattore agricolo o forestale.



5. Agevolazioni concedibili

A fronte degli interventi effettuati, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al raggiungimento del minore dei seguenti importi:

- 80% del costo ammissibile sostenuto dal soggetto beneficiario;
- 2.000,00 (duemila/00) euro.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi dei regolamenti (UE) della Commissione n. 1408/2013 e s.m.i, e n. 2023/2831, relativi ai contributi in regime «*de minimis*» nel settore agricolo e in quello generale.

Tali aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi diversi da quelli ammessi agli interventi di cui al presente Bando e con altri aiuti di Stato, in relazione alle stesse tipologie di costi ammessi, unicamente in assenza di doppio finanziamento, anche parziale, e se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle relative discipline o dalle pertinenti discipline europee di riferimento.



6. Modalità d'accesso alle agevolazioni

I Soggetti richiedenti presentano domanda di concessione dei contributi per il tramite dei Soggetti proponenti, mediante la piattaforma informatica messa a disposizione da ISMEA per la presentazione delle domande.

Per la trasmissione delle domande, il Soggetto proponente deve:

1. accreditarsi alla piattaforma informatica dedicata ISMEA,
2. compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida, e
3. convalidare la domanda durante il periodo di presentazione.

In nessun caso, una domanda che non è stata precedentemente preconvalidata può essere poi presentata ad ISMEA nel corso del periodo di presentazione.

La compilazione, la preconvalida e la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni devono essere effettuate presso la piattaforma informatica dedicata ISMEA all'indirizzo <http://strumenti.ismea.it>.

6.1. Accreditoamento del Soggetto proponente

Per l'accesso alla piattaforma informatica dedicata è necessario un accreditoamento per l'ottenimento del quale occorre attivare la relativa procedura di registrazione.

Una volta effettuata, la registrazione consente al Soggetto proponente di accedere all'area della piattaforma informatica dedicata per la compilazione, la preconvalida, la gestione e la presentazione delle domande *on-line*.

In fase di accreditoamento, il Soggetto proponente deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione all'iscrizione presso la CCIAA con almeno uno dei seguenti codici ATECO: C.33.12.30; 33.12.59; 33.12.60; 33.12.70; 33.12.99.

6.2. Avviso di apertura del Bando

6.2.1. Periodo di preconvalida

L'accreditoamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 aprile 2026, data di apertura della piattaforma informatica fino alle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2026.

Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), la piattaforma informatica rimane aperta nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.



Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, in formato PDF®, deve essere preconvalidata.

Conseguentemente, con l'inserimento dei dati obbligatori e il caricamento degli allegati richiesti, il sistema consente di preconvalidare la domanda e genera il *codice univoco di preconvalida* necessario ai fini della successiva presentazione della domanda.

La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda e accedere quindi alle agevolazioni del Bando.

Non è possibile preconvalidare due domande riferite al medesimo Soggetto richiedente.

In nessun caso la data e l'ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande da parte di ISMEA, che terrà esclusivamente conto dell'ordine cronologico di presentazione (convalida) delle domande. Il momento della preconvalida è quindi irrilevante ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Una domanda preconvalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall'Utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il *periodo di preconvalida*.

6.2.2. Periodo di presentazione delle domande

La presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 19 maggio 2026, fino alle ore 12.00 del giorno 29 maggio 2026.

Per presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni, l'Utente dovrà disporre del *codice univoco di preconvalida*, che sarà richiesto dal sistema al momento della presentazione della domanda stessa.

In assenza del *codice univoco di preconvalida*, la domanda non potrà essere presentata.

In seguito alla corretta presentazione (convalida) della domanda, il sistema restituisce all'Utente il *codice progetto*, che identificherà la domanda per l'intera durata. L'Utente riceve, quindi, presso l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) che ha fornito in fase di compilazione, la *comunicazione di avvenuta presentazione della domanda*, corredata dall'indicazione della data e dell'ora in cui la presentazione ha avuto luogo. Tale indicazione costituisce il solo termine utile ai fini della individuazione dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazioni di cui al presente Bando.

6.2.3. Elenco delle Domande presentate

Entro il 12 giugno 2026, ISMEA pubblica, presso la pagina *web* dedicata alla Misura, l'elenco delle Domande presentate, con l'indicazione:

1. del *codice progetto*,
2. dell'importo di agevolazione richiesto, e



3. della data e ora di presentazione della Domanda, quale risulta dalla PEC di *Comunicazione di avvenuta presentazione della Domanda*.



7. Domanda di ammissione alle agevolazioni

Il Soggetto proponente inoltra la domanda di ammissione alle agevolazioni (di seguito, Domanda) esclusivamente secondo la procedura e le modalità descritte nel presente Bando.

A pena di esclusione:

1. la Domanda deve essere compilata in ogni parte e deve recare gli allegati secondo quanto descritto nei paragrafi che seguono;
2. i documenti allegati devono essere chiaramente leggibili e, quando indicato, devono essere firmati con firma digitale in modalità *PaDes*.

7.1. Conto corrente bancario

Il Soggetto proponente deve indicare il conto corrente a sé intestato presso il quale dovrà essere effettuato il versamento del contributo concesso, unitamente all'elenco dei soggetti legittimati ad operare sullo stesso, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

7.2. Documentazione da allegare alla Domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato.

A pena di esclusione, il Soggetto proponente deve fornire, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul portale dedicato:

- a. il modulo di domanda di ammissione alle agevolazioni contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Soggetto richiedente l'agevolazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione:
 - i. alla qualifica di PMI operante nel settore agricolo, agroindustriale/agromeccanico e agroalimentare e (divisioni 01 e 02 della classificazione ATECO 2025);
 - ii. all'iscrizione presso la CCIAA con codice ATECO principale divisione 01 ovvero 02;
 - iii. al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e relativi ai premi assicurativi (ai fini del rilascio del DURC);
 - iv. agli aiuti «*de minimis*» percepiti negli ultimi tre anni;
 - v. alla non recuperabilità dell'IVA, nel caso in cui la stessa costituisca un costo effettivo a carico dell'impresa e sia inclusa nell'importo dell'intervento oggetto della domanda di agevolazione;
 - vi. al possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2 del presente Bando;



- vii. ai dati identificativi del trattore agricolo o forestale oggetto dell'intervento: la targa del veicolo (quando presente) e il numero di telaio o di matricola dello stesso;
- viii. all'autorizzazione alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo spettante da parte del Soggetto proponente.
- b. modulo di autodichiarazione compilato dal Soggetto proponente; *tale documento deve essere firmato con firma digitale in modalità **PaDes** a cura del Soggetto proponente (titolare di impresa individuale o legale rappresentante della società),*
- c. modulo di autocertificazione relativa all'assenza di cause di esclusione previste dal paragrafo 2 del presente Bando, compilato in tutte le sue parti e reso da ciascun soggetto previsto dal medesimo paragrafo. Qualora l'autodichiarazione sia resa anche dai soggetti diversi dal richiedente, ciascun soggetto dovrà rendere la propria dichiarazione sottoscritta con modalità autografa e corredata da un documento di identità in corso di validità;
- d. visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, con data contabile più recente (due mesi precedenti quello di presentazione della domanda) dalla quale emerga l'assenza di scaduti, sconfinamenti o sofferenze rilevati all'ultimo mese disponibile,
- e. copia del preventivo riguardante gli interventi oggetto di agevolazione, con specifica dichiarazione di conformità agli interventi previsti dal Bando, emesso dal Soggetto proponente, e
- f. documentazione attestante la titolarità della proprietà del trattore oggetto dell'intervento (libretto di circolazione, attestazione UMA, visura tramite i servizi ACI, fattura di acquisto o altra documentazione equipollente).

I documenti sopra elencati devono essere chiaramente leggibili e, ad eccezione del modulo di cui al punto b) e di quelli di cui al punto c) resi da soggetti diversi, devono essere firmati con firma digitale in modalità **PaDes** a cura del Soggetto richiedente l'agevolazione (titolare di impresa individuale o legale rappresentante della società).

In considerazione del decisivo rilievo attribuito all'ordine cronologico di presentazione delle domande, la presentazione della Domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate, l'irregolarità o la mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti, comporta l'automatica irricevibilità della domanda e la conseguente perdita della priorità acquisita.



8. Istruttoria per la concessione delle agevolazioni

L'istruttoria delle Domande è effettuata da ISMEA secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse fino al completo esaurimento della dotazione finanziaria assegnata alla Misura.

L'istruttoria delle Domande è finalizzata alla verifica:

1. dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni,
2. del contenuto delle informazioni fornite dal Soggetto proponente e della documentazione allegata alla Domanda, e
3. della ammissibilità dei costi per i quali sono richieste le agevolazioni in coerenza con quanto previsto dal Bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.

Il Soggetto proponente ed il Soggetto richiedente dovranno pertanto assicurare la massima assistenza al personale ISMEA. L'esito di tali verifiche rimarrà soggetto all'insindacabile giudizio di ISMEA.

Nel corso della fase istruttoria ISMEA potrà chiedere chiarimenti, assegnando al Soggetto richiedente un termine, decorso inutilmente il quale la domanda non è ammessa alle agevolazioni. Ogni comunicazione sarà inoltrata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda o tramite le specifiche funzionalità messe a disposizione dal portale ISMEA.

8.1. Esito dell'istruttoria per la concessione delle agevolazioni

All'esito dell'*iter* istruttorio, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per chiarimenti richiesti, esperiti i controlli sulle dichiarazioni rese e quelli previsti dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 rubricato "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.*", nei limiti delle risorse di cui al paragrafo 1 del presente Bando, è disposta l'ammissione o meno del Soggetto richiedente alle agevolazioni con l'adozione di specifica determinazione.

La determinazione di ammissione alle agevolazioni individua, tra l'altro, il Soggetto beneficiario, i costi ammessi, la misura dell'agevolazione concessa.

La decisione da parte di ISMEA in merito all'esito dell'istruttoria è comunicata tramite PEC.



La data della PEC o di pubblicazione dell'esito presso la piattaforma informatica ISMEA costituisce – ai fini del Bando – data di notifica di concessione o di diniego dell'agevolazione.

In caso di ammissione, la comunicazione di esito istruttoria positivo è inviata al Soggetto beneficiario ed al Soggetto proponente, con indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), della documentazione e delle informazioni da trasmettere a ISMEA e delle tempistiche da osservare per la successiva richiesta di erogazione delle agevolazioni.

In caso di rigetto, la comunicazione di esito istruttoria negativo è inviata al Soggetto richiedente ed al Soggetto proponente con l'indicazione delle motivazioni del diniego di concessione del contributo.



9. Richiesta di erogazione delle agevolazioni – documentazione da allegare

A pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di comunicazione di concessione delle agevolazioni, il Soggetto proponente, per conto del Soggetto beneficiario, inoltra tramite la piattaforma informatica ISMEA, la richiesta di erogazione delle agevolazioni (Richiesta) e fornisce:

1. fattura relativa all'intervento ammesso a contributo, con l'indicazione del relativo CUP, allegando la quietanza rilasciata con riferimento alla quota non coperta dal contributo,
2. bonifico di pagamento eseguito dal Soggetto beneficiario, tratto dal conto corrente ad esso intestato, relativo al pagamento della quota non coperta dal contributo,
3. attestazione dell'esecuzione dell'intervento agevolato;
4. dichiarazione di permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al paragrafo 2.

I documenti sopra elencati devono essere chiaramente leggibili e, quando indicato, devono essere firmati con firma digitale in modalità **PaDes**:

- a. a cura del Soggetto proponente, i documenti *sub* 1 e 3, e
- b. a cura del Soggetto beneficiario, il documento *sub* 4.

I Soggetti beneficiari (con qualsiasi forma giuridica) possono accedere ai finanziamenti solo se si avvalgono di personale dipendente, di soci lavoratori o, nel caso di ditta individuale, del titolare stesso, per i quali risultano assolti i prescritti obblighi contributivi e assicurativi. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di iscrizione della società o della ditta individuale alla gestione INAIL o INPS, in base alla propria natura giuridica e all'attività effettivamente svolta.

In caso contrario, la richiesta di erogazione si intende non completa e quindi non potrà essere finalizzata.



10. Istruttoria della domanda di erogazione

Per ciascuna domanda di erogazione ricevuta, ISMEA effettua, tra l'altro, le verifiche in merito a:

1. pagamento della parte non coperta dall'agevolazione,
2. permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, e
3. validità e regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva fornito.

10.1. Esito dell'istruttoria della domanda di erogazione

Entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione delle agevolazioni, al termine delle verifiche documentali, accertata l'identità tra il preventivo autorizzato e la fattura emessa dal soggetto proponente, ISMEA procede, in caso di esito positivo, alla erogazione del contributo o, in caso di esito negativo, previo contraddittorio con il soggetto Beneficiario, alla dichiarazione di decadenza dal contributo.

L'erogazione del contributo a fondo perduto ha luogo in un'unica soluzione sul conto corrente del Soggetto proponente, indicato nella Domanda.

Ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 2, comma 2, del decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, le erogazioni sono condizionate all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva effettuata da ISMEA che è tenuto ad acquisire d'ufficio il DURC del beneficiario.

Nei casi di esito irregolare della verifica (DURC negativo), ISMEA procederà con l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, comma 8-bis, del decreto-legge 69/2013, convertito dalla Legge 98 del 2013, trattenendo dall'importo da erogare quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e disponendo il pagamento direttamente a favore degli enti creditori previdenziali e assicurativi.



11. Decadenza dalle agevolazioni

ISMEA, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla decadenza, comunica tramite PEC al Soggetto beneficiario ed al Soggetto proponente l'avvio del relativo procedimento, assegnando un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni ed ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze istruttorie, ISMEA, in caso di mancato accoglimento degli eventuali motivi addotti, determina, con provvedimento motivato, la decadenza dalle agevolazioni, dandone comunicazione al Soggetto beneficiario ed al Soggetto proponente ed avviando – se del caso – le azioni per il recupero delle agevolazioni percepite, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione, maggiorato di cinque punti percentuali, oltre agli oneri accessori, quantificati nella misura del 10% dell'agevolazione percepita.



Appendice A – Combinazione degli interventi

Gli interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza di cui al paragrafo 4 possono essere fra loro combinati.

Possono individuarsi le seguenti combinazioni di interventi:

C1: sistema agevolatore (intervento 1 del paragrafo 4) in combinazione con struttura di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) a due montanti abbattibile e, se necessario, cintura di sicurezza del conducente con eventuale sostituzione del sedile con uno dotato di punti di ancoraggio per cintura di sicurezza;

C2: telecamera con sistema di avviso acustico o visivo (intervento 4 del paragrafo 4) in combinazione con struttura di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) a due o quattro montanti o cabina ROPS e, se necessario, cintura di sicurezza del conducente con eventuale sostituzione del sedile con uno dotato di punti di ancoraggio per cintura di sicurezza;

C3: dispositivo di avviso per il mancato uso della cintura di sicurezza (intervento 2 del paragrafo 4) in combinazione con cintura di sicurezza del conducente ed eventuale sostituzione del sedile con uno dotato di punti di ancoraggio per cintura di sicurezza e, se necessario, struttura di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) a due o quattro montanti o cabina ROPS;

C4: dispositivo di avviso per la riduzione del rischio di movimento incontrollato (intervento 3 del paragrafo 4) in combinazione con protezioni e misure tecniche per la riduzione di altri rischi, quali ad esempio parti calde, organi in movimento, protezione della presa di potenza, avviamento intempestivo;

C5: indicatore di pendenza dotato di sistema di rilevamento e avviso in caso di avvenuto capovolgimento (intervento 5 del paragrafo 4) in combinazione con struttura di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) a due o quattro montanti o cabina ROPS e con cintura di sicurezza del conducente con eventuale sostituzione del sedile con uno dotato di punti di ancoraggio per cintura di sicurezza.